

**CIRCOLARE N. 005 DEL 30/03/2012****OGGETTO: MODELLO EAS****INTRODUZIONE**

La presentazione del Modello EAS, da effettuarsi entro 60 giorni dalla propria costituzione, costituisce uno degli adempimenti necessari per gli enti non commerciali di tipo associativo e per le associazioni e società sportive dilettantistiche che intendono fruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972.

**DL 16/2012****POSSIBILITA' DI  
SANARE**

Tra le misure inserite nel DL 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, appare di particolare rilevanza per gli enti non commerciali il provvedimento che consente la possibilità di sanare l'EAS presentando l'apposito modello.

Il caso EAS è emblematico, per chi gestisce un ente non commerciale, della difficoltà di conformarsi alle norme fiscali. L'adempimento è obbligatorio per qualsiasi ente di tipo associativo di nuova costituzione (ad eccezione delle Onlus e di pochissime altre tipologie), per usufruire della defiscalizzazione delle quote sociali e dei corrispettivi incassati dai soci ai fini sia dell'Ires che dell'Iva.

Per escludere dalle imposte, ad esempio, le quote sociali e i corrispettivi incassati dai soci, un'associazione appena costituita, oltre agli altri obblighi, deve inviare l'EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione; in caso di non assolvimento nei termini rischia di vedersi contestato dall'Agenzia delle Entrate la natura commerciale delle entrate fino a quel momento incassate (quote, contributi e corrispettivi da soci), con perdita pressoché automatica della qualifica di ente non commerciale.

Un'anomalia del Modello EAS è, tra l'altro, il fatto di non prevedere una sanzione pecuniaria per portare l'ente sul binario della correttezza. Proprio la novità contenuta nel decreto fiscale potrà consentire al sistema di accertamento di dividere il "vero" non profit, magari poco informato, dal "falso". **L'adempimento formale, infatti, fa salve le agevolazioni previste dai regimi speciali, come ad esempio quello della defiscalizzazione delle entrate per le associazioni**, sempre che l'ente assolva, seppur tardivamente, all'adempimento richiesto, prima dell'eventuale attività di accertamento della quale abbia avuto formale conoscenza.

**L'associazione potrà regolarizzare la propria posizione pagando la sanzione pecuniaria minima prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 471/97 (pari a 258**



euro) e possegga i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, cioè sia un ente a struttura e conduzione democratica, senza differenziazioni tra soci in merito di diritti e doveri, e osservi le altre disposizioni del T.U.I.R. e della legge Iva.

**EVENTUALI  
VARIAZIONI ENTRO  
IL 2 APRILE**

La normativa vigente prevede che, qualora nel corso dell'anno solare intervengano **variazioni** rispetto ai dati precedentemente indicati, il Modello deve essere ripresentato entro il 31 marzo dell'anno successivo, **termine di presentazione** spostato a **lunedì 2 aprile 2012**, in quanto il 31 marzo cade di sabato.

In realtà, non tutte le variazioni dei dati indicati nell'originario Modello EAS comportano la necessità di ripresentazione dello stesso; infatti **non è obbligatoria la presentazione di un nuovo Modello EAS** se le variazioni interessano esclusivamente **aspetti quantitativi**. Per gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI, ad esempio, non va presentato in caso di variazioni sull'ammontare dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. Inoltre, al fine di *"evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie"* già in possesso dell'Amministrazione **non è necessaria** la presentazione di un nuovo modello quando le **variazioni** interessano i seguenti dati:

- **dati relativi all'ente**, cioè dati anagrafici dell'ente non commerciale (sede, partita Iva etc.);
- **dati relativi al rappresentante legale**, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente.

*In definitiva, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni hanno l'onere di tenere monitorati i cambiamenti nelle specifiche attività previste al punto 26 (es: apertura o chiusura di un bar) e al punto 20: non se sono cambiati gli importi ricevuti, ma esclusivamente se è modificato lo status di beneficiario di proventi per sponsorizzazione o pubblicità (abituale, occasionale, nessun provento).*

*Leonardo Ambrosi & Partners*

**Riproduzione vietata**